

Comune di M A Z Z E'

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2001
Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.7.2010
Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento.	24	Divieto di alterazione.
2	Scopi del regolamento.	25	Espurgo dei fossi.
3	Ambito di applicazione.	26	Potatura delle siepi.
4	Incaricati della vigilanza.	27	Aratura terreni adiacenti strade.
5	Agenti giurati di società private.	28	Obblighi dei frontisti di strade.
6	Operazioni di polizia giudiziaria.	29	Abbattimento di piante lungo le strade.
6 bis	<i>Sorveglianza su flavescenza dorata della vite e suo agente vettore.</i>		
	TITOLO SECONDO		
	NORME PARTICOLARI		
	Capo I		
	Comunioni dei pascoli - Conduzione e custodia degli animali al pascolo - Furti campestri		
7	Comunioni generali dei pascoli.	30	Rinvio.
8	Divieto di pascolo.		Capo VII
9	Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.		Della distruzione degli animali, degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura.
10	Pascolo abusivo.	31	Rinvio.
11	Custodia degli animali pascolanti.		Capo VIII
12	Pascolo notturno.		Pastorizia e industria del latte.
13	Transito del bestiame.	32	Rinvio.
14	Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico.		Capo IX
15	Pubblico.		Della prevenzione e spegnimento degli incendi.
16	Furti campestri.	33	Divieto di appiccare fuoco.
	Capo II	34	Spegnimenti degli incendi.
	Dei passaggi abusivi nelle proprietà Private		Capo X
17	Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.		Colture agrarie e allevamenti di bestiame- Depositi materie esplodenti ed infiammabili.
18	Esercizio del diritto di passaggio.	35	Disciplina e limitazioni.
	Capo III	36	Depositi di materie esplodenti e infiammabili.
	Manutenzione dei canali e delle altre opere	37	Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante - Provvedimenti - Obbligo di denuncia con <i>particolare riferimento alla Flavescenza Dorata ed all'insetto che la diffonde.</i>
19	Rinvio.	38	Piante esposte all'infestazione - Divieto di trasporto.
	Capo IV	39	Lotta alla nottua e alla piralide.
	Della spigolatura e atti consimili	40	Divieto di vendita ambulante di piante e semi.
20	Divieto di spigolatura.	40 bis	Gestione reflui zootecnici
21	Frutti di piante sul confine.		TITOLO TERZO
22	Cartelli indicativi per esche avvelenate.		NORME FINALI
	Capo V	41	Norme abrogate.
	Delle strade vicinali.	42	Entrata in vigore del presente regolamento.
23	Rinvio.	43	Pubblicità del regolamento.
		44	Usi e consuetudini.
		45	Sanzioni.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

- 1) per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
- 2) per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
- 3) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;
- 4) per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scola, specialmente nei terreni bonificati e fognati, e per il buon regime delle acque di uso pubblico, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
- 5) per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;
- 6) per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
- 7) per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buon stato delle strade;
- 8) **per regolare** i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali;
- 9) per regolare l'esercizio della pastorizia e dell'industria del latte.
- 10) *per sorveglianza e controlli fitopatologici (vedi anche punto 8 del presente articolo 1):
Sorveglianza ed interventi contro la flavescenza dorata della vite;
Controllo diffusione dell'insetto vettore della flavescenza.*

Art. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

2. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, **l'attività agricola** nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. 1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale con esclusione, per quanto non compatibile, delle zone soggette a vincolo, ossia: aree protette del parco fluviale del Po, tratto Torinese e parco provinciale del Lago di Candia, nonché le aree interessate dal piano di assetto idrogeologico, relativo alle fasce fluviali lungo i percorsi idrici di cui a specifiche normative, nonché tutte le aree soggette alla legge 431/85 (legge Galasso).
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti comunali di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 4

INCARICATI DELLA VIGILANZA

2. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5

AGENTI GIURATI DI SOCIETÀ PRIVATE

1. Gli Agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite devono *coordinare i propri interventi* con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 6

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Art. 6 BIS

SORVEGLIANZA SU FLAVESCENTZA DORATA DELLA VITE E SUO AGENTE VETTORE

Rilevata la gravità della malattia che può portare alla distruzione di interi vigneti:

1 . in applicazione della D.G.R. 4 marzo 2013, n. 44-5490: " Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale" verranno disposti secondo necessità:

- a) Sopralluoghi:
 - i. - **su vigneti** al fine di rilevare la presenza di sintomi della malattia conclamata o latente;
 - ii. - **su incolti già vigneti, rive e boschi in** prossimità di vigneti per accertare la eventuale presenza di - vitis vinifera o suoi portainnesti con lo scopo di accertare l'eventuale presenza della malattia e disporre l'eventuale estirpo.
 - iii. - per accertare o escludere la presenza del vettore della malattia (*Scaphoideus titanus*) sui vigneti in coltivazione o abbandonati;
 - iv. - per individuare eventuali ospiti intermedi della cicalina (*Scaphoideus titanus*) agente vettore della flavescenza.
- b) - azione di divulgazione dei trattamenti per controllare il vettore.

2 . Redigere e divulgare estratto del regolamento applicativo individuando le figure professionali ed amministrative responsabili dell'applicazione del presente regolamento e le procedure sanzionatorie

AGGIUNTE-VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 4

Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

Art. 57 - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- c) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.

Nota applicativa Art. 6 BIS

D.G.R. 4 marzo 2013, n. 44-5490

Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale.

Allegato

Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale

1. PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza il l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

2. LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

3. ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia ambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 ter della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

4. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le conseguenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per

l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

5.DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 ter della l.r.63/78.

6.DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).

TITOLO II
NORME PARTICOLARI
CAPO I
COMUNIONI DEI PASCOLI - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL
PASCOLO - FURTI CAMPESTRI

Art. 7
COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

1. Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni «generalì dei pascoli su beni privati».

Art. 8
DIVIETO DI PASCOLO

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.
3. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi *specie* lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.
4. Coloro che nel Comune concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.
5. I pastori, i caprai ed i margari *addetti alla transumanza* devono, entro 2 giorni dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore dalla *partenza* all'ufficio comunale. I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del vigente regolamento locale d'igiene nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 9
CASI DI OBBLIGO DELLA RECINZIONE DEI PASCOLI

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare *liberi al* pascolo tori *ne* scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 10
PASCOLO ABUSIVO

1. Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito *da Enti* o dai privati.

Art. 11
CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 10

Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

Art. 924 - Sciami di api.

Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Nota all'art. 13

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. *(comma così modificato dall'art. 97 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360)* Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6. *(comma così modificato dall'art. 97 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360)* I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire **60.600** a lire **242.400**.

Art. 12
PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 13
TRANSITO DEL BESTIAME

1. Coloro che, estranei al Comune, debbono attraversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.
2. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione l'art. 184 del nuovo codice della strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 14
DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE PUBBLICO

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente. In particolare il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buon stato di costruzione ed intonacate, deve essere, inoltre, tenuto pulito.
4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine e per la sicurezza pubblica, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5. Non potranno farsi cumuli di letame nell'interno e nelle adiacenze delle stalle e delle case, e qualora vi sia costruita la concimaia, essa dovrà essere in conformità delle disposizioni vigenti. Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua, e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti.

Art. 15
OSSERVANZA DELLE LEGGI

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.
2. Per l'esercizio degli usi civici sui terreni demaniali boschivi e pascolivi da parte della popolazione del comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
3. In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 16
FURTI CAMPESTRI

1. Gli agenti di polizia, quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, *di cui* non siano in grado di giustificare la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO II

DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 17

DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Art. 18

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare all'esercizio stesso.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 14

Codice Penale

Art. 727 - Maltrattamento di animali. *(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473)*

Chiunque inculca verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dell'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi

.

Nota all'art. 17

Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.

Art. 637 - Ingresso abusivo nel fondo altrui.

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.

– *Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia).*

– *La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.*

CAPO III

MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 19

RINVIO

1. La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali e, in particolare, nei seguenti articoli del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1995, n. 285:

- 29: piantagioni e siepi;
- 30: fabbricati, muri e opere di sostegno;
- 31: manutenzione delle ripe;
- 32: condotte delle acque;
- 33: canali artificiali e manufatti sui medesimi.

CAPO IV

DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 20

DIVIETO DI SPIGOLATURA

1. *In appezzamenti in cui la raccolta delle derrate prodotte non sia ancora completata.*
2. *Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente o che abbia dato consenso con documento scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.*

Art. 21

FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 22

CARTELLI INDICATIVI PER ESCHES AVVELENATE

1. È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato) AVVELENATO. Resta salvo quanto previsto dall'art. 21, lett. u) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

CAPO V

DELLE STRADE VICINALI

Art. 23

RINVIO

La materia trova disciplina:

- nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51, 52, 53, 54 e 84;
- nel D.L. luogotenenziale 1 ° settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 13 aprile 1925, n. 473;
- nella legge 12 febbraio 1958, n. 126;
- nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; e successive modificazioni.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 23

– Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Capo III - Spese per le strade.

..... omissis

Sezione IV - Strade vicinali.

Art. 51 - La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone.

Il municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti.

In caso di divergenza o conflitto tra il municipio e gli interessati deciderà la deputazione provinciale.

Art. 52 - Il sindaco d'ufficio o ad istanza degli interessati convoca annualmente o quando occorra gli utenti delle strade vicinali per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di cui sarà stata verificata la necessità, e sul riparto della spesa.

Non intervenendo all'adunanza la metà dei chiamati, o non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli intervenuti, o non eseguendosi poi quanto fu deliberato, l'affare è deferito alla risoluzione del Consiglio comunale.

La Giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, se gl'interessati trascurino di eseguirli entro il termine prefisso nella deliberazione

del Consiglio, e decorrendo dalla pubblicazione della medesima.

Contro le deliberazioni del Consiglio comunale può entro lo stesso termine essere mosso reclamo alla deputazione provinciale, la quale decide definitivamente.

La quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri utenti pel rimborso.

Art. 53 - Il riparto delle prestazioni fra gli utenti, una volta stabilito per effetto della presente legge, resta obbligatorio finché, a norma dei casi sopra contemplati, non sia modificato o nella riunione degli interessati, o dal Consiglio comunale, o dalla deputazione provinciale, od in conseguenza di sentenza giudiziale.

Art. 54 - Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consiglio comunale, quando il comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.

La Giunta municipale provvede per la formazione del consorzio, previa convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla deputazione provinciale che statuirà definitivamente.

Capo IV - Polizia delle strade.

..... omissis

Sezione III - Strade vicinali.

Art. 84 - Nessuno può ingombrare o scaricare acque o fare opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle strade vicinali, o alteri la forma di esse.

I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato.

..... omissis

– Il D.Lgt. 1 o settembre 1918, n. 1446, reca: «Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse».

– La legge 12 febbraio 1958, n. 126, reca: «Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico».

Art. 24

DIVIETO DI ALTERAZIONE

1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 25

ESPURGO DEI FOSSI

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese del proprietario, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 26

POTATURA DELLE SIEPI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 27

ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 28

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. *È proibito deporre, gettare pietre o altri materiali, lasciare terra depositata dalle ruote di mezzi agricoli che si immettono sulle strade comunali, vicinali o comunque soggette a pubblico transito provenendo da appezzamenti fangosi che possono essere causa di cadute o intralci di qualsiasi natura ai mezzi in transito.*
2. I proprietari confinanti o i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolii o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 29

ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota agli artt. 25 e 26

Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

Art. 897 - Comunione di fossi.

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898 - Comunione di siepi.

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899 - Comunione di alberi.

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

CAPO VI CONSERVAZIONE DELLE STRADE

Art. 30 RINVIO

1. La materia è compiutamente disciplinata:
 - dal nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VII DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC. NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 31 RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina:
 - nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
 - nel regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
 - nella legge 23 dicembre 1978, n. 833; e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VIII PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 32 RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione.

CAPO IX DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 33 DIVIETO DI APPICCARE FUOCO

1. Non si può dare fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie a distanza minore di 50 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento. In particolare l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Per l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato.
3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie prima del 30 agosto.
4. Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 34

SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.
2. Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del Codice Penale, la legge 1 o marzo 1975, n. 47, per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge 4 agosto 1984, n. 424.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 32

La materia trova applicazione nelle seguenti norme:

- R.D. 9 maggio 1929, n. 994.
- Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
- L. 16 giugno 1938, n. 851.
- Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte».
- D.M. 22 settembre 1972.
- Integrazione del D.M. 14 settembre 1963, concernente la disciplina del trasporto del latte alimentare.
- D.M. 29 settembre 1976.
- Norme per la commercializzazione del latte alimentare intero.
- L. 14 marzo 1977, n. 89.
- Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero.
- D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514.
- Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
- D.M. 7 gennaio 1984.
- Elenco delle sostanze per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta.
- D.M. 30 settembre 1985.
- Applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca.
- O.M. 22 dicembre 1986.
- Smaltimento di prodotti lattiero-caseari deteriorati.
- D.M. 28 novembre 1987, n. 596.
- Attuazione della direttiva n. 83/635/CEE, relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.
- D.M. 11 aprile 1988, n. 150.
- Organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario.
- D.P.R. 17 maggio 1988, n. 180.
- Attuazione della direttiva CEE n. 83/417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
- L. 3 maggio 1989, n. 169.
- Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.
- D.M. 14 marzo 1991.
- Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.
- D.M. 9 maggio 1991, n. 185.
- Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità».
- L. 26 novembre 1992, n. 468.
- Misure urgenti nel settore lattiero-casearia.
- D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569.
- Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario.
- D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54.
- Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione nel mercato di latte e di prodotti a base di latte.

Nota all'art. 33

Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 59 -

1. È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.
2. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
3. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Nota all'art. 34

Codice Penale

- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.

Art. 652 - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.

1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da

Segue nota all'art. 34 X

CAPO X
COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME
DEPOSITI DI MATERIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 35

DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Chi vuole piantare alberi di alto fusto deve osservare la distanza di 15 metri dal confine se la piantagione avviene in terreni la cui zona circostante è stabilmente coltivata a prati o ad altre colture alimentari o foraggiere ad eccezione che a bosco.

Per le piantagioni di alto fusto in zone boschive ed abitate si osservano le disposizioni del codice civile.

I proprietari confinanti che decidono di comune accordo di piantare nelle loro proprietà alberi di alto fusto, possono concordare la distanza fra di loro.

Si considerano piante di alto fusto quelle il cui fusto semplice o diviso in rami sorge ad altezza notevole, come ad esempio le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, i noci, i frassini e simili.

Per le piante non considerate di alto fusto la distanza viene determinata a 5 metri dal confine in zona stabilmente coltivata a prati od altre colture alimentari e foraggiere ad eccezione che a bosco. In tali casi le piante non devono superare i mt. 5 di altezza. Pertanto, dovrà essere garantita una distanza, rispetto al confine, proporzionale all'altezza della pianta (partendo dai mt. 5 fino ai mt. 15 dell'alto fusto).

Lo spazio di distanza deve essere annualmente ripulito.

Per il taglio dei rami e delle radici, di questi ultimi tipi di alberi che si protendono sul fondo del vicino, devono essere osservate le disposizioni del codice civile.

Per rispetto delle strade comunali e vicinali e dei canali privati e consortili, devono osservarsi le distanze di metri 2,5 per qualsiasi tipo di vegetazione.

I terreni lasciati incolti (da qualsiasi coltura) devono essere puliti almeno una volta l'anno, nei mesi primaverili od estivi.

In casi di vigneti non coltivati per oltre un anno, il proprietario dovrà provvedere alla estirpazione delle piante ed alla pulitura del terreno al fine di evitare l'espandersi di malattie alle colture vicine.

Art. 36

DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 6 aprile 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 266) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

Art. 37

LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI E LE CRITTOGAME PARASSITI DELLE PIANTE
PROVVEDIMENTI - OBBLIGO DI DENUNCIA

1. Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'Autorità Comunale impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate.

2. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a

qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale e all'osservatorio per le malattie delle piante competente, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici competenti.

3.Applicazione del D.G.R. 4 marzo 2013, n. 44-5490: Allegato 1

Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale.

Art. 38

PIANTE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE - DIVIETO DI TRASPORTO

1. Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Art. 39

LOTTA ALLA NOTTUA E ALLA PIRALIDE

1. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 40

DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMI

1. È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione.

Art. 40 bis

GESTIONE REFLUI ZOOTEKNICI

1. Le aziende che producono e/o utilizzano letame, hanno dei precisi obblighi per la gestione degli effluenti zootecnici dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzato all'utilizzo delle sostanze nutritive in essi contenute.

2. Le aziende zootecniche debbono adeguarsi alla normativa vigente in materia di reflui, onde ottenere un rapporto corretto fra agricoltura, fertilizzanti ed ambiente circostante.

3. In particolare le suddette aziende dovranno attenersi a quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 10/R, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 29.10.2007.

4. Per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici:

a) Nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, nelle ZVN di origine agricola, così come classificati dal "Piano di tutela delle acque e Regolamento 12/R 2007, i produttori di reflui zootecnici, palabili e non, devono attenersi agli obblighi emanati dal Regolamento Regionale 9/R del 2002, così come modificato dal Regolamento Regionale 2/R del 2004;

b) Nelle zone non ricadenti nel Piano di tutela delle acque e Regolamento 12/R 2007, lo spargimento dei reflui zootecnici è ammissibile esclusivamente su terreni ad uso agrario, con il solo scopo di fertilizzare i medesimi.

5. Lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dei reflui zootecnici su tutto il territorio comunale deve avvenire utilizzando i migliori criteri della buona pratica agricola.

6. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti posti sottovento.

7. I mezzi agricoli adibiti al trasporto dei reflui zootecnici, devono essere chiusi per evitare la fuoriuscita del materiale trasportato.

8. Le tecniche di distribuzione hanno una rilevante influenza tanto nell'impatto ambientale quanto nell'efficienza produttiva. Da esse dipende il manifestarsi di alcuni problemi connessi all'emissione di ammoniaca e di altre molecole responsabili sia della produzione degli odori, che il rischio di veicolazione di microrganismi patogeni, oltre arrecare danni alla struttura stessa del terreno.

Al fine di evitare o comunque ridurre gli inconvenienti sopra considerati, su tutto il territorio comunale, lo spargimento è consentito solo mediante dispositivi iniettori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un immediato intervento di aratura.

9. Ai sensi della D.G.R. 30.12.1991 n. 48-12028, lo spargimento dei reflui zootecnici è vietato:

- a) Nei terreni allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi;
- b) Nei terreni con pendenza media superiore al 15%;
- c) Nei terreni di cui non si ha titolo d'uso;
- d) A distanza inferiore a m. 150,00 dal lago e corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc. al secondo;
- e) A distanza inferiore a 200,00 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile;
- f) Mediante tecniche di spruzzamento a pioggia o con mezzi ad alta pressione;
- g) Nei casi in cui i liquami possono venire a contatto con i prodotti destinati al consumo;
- h) In orticoltura e su colture da frutto non arboree;
- i) Dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite in genere ad uso pubblico, parchi, giardini, campi da gioco utilizzate per la ricreazione;
- j) Nei suoli boschivi;

10. per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:

- a) Su pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo, e nelle tre settimane prima del raccolto dei foraggi;
- b) Su colture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta ultimata;

11. Lo spandimento dei liquami è inoltre vietato:

- a) Sul suolo non adibito ad uso agricolo;
- b) Nelle aree di cava;
- c) Nelle aree golenali, e nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
- d) Nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

2. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione e duecentomila.

L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, Legge 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

L. 4 agosto 1984, n. 424.

Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 1 - Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1 o marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 o marzo 1975, n. 47.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 41

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 42

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. In base a quanto disposto dall'art. 73, VI comma, del vigente statuto comunale, il regolamento e' soggetto alla doppia pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e' divenuta esecutiva.

Art. 43

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44

USI E CONSUETUDINI

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 45

SANZIONI

- 1.** Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.